

TI_GERICHTE 39.2000.84 vom 26. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2000.84

FR: TI_GERICHTE 39.2000.84 du 26 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 39.2000.84 del 26 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni. Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato. Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia." Il criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio (cfr. STCA del 5 luglio 1999 nella causa C.D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I - 2000 pag. 131). Più precisamente il TCA si è così espresso: " Nel caso concreto J. M. ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di gennaio 1999 (cfr. doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999 pag. 611 seg.). Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda. L'assicurata ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF). D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto che essa si è trasferita nel Canton Vaud con il marito e padre di sua figlia (nata nel maggio 1997). Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta. Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda. In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia devono essere confermate. (cfr. STCA del 21 gennaio 2000 J. M., consid. 2.5., non pubblicata) 2.8. Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa S.G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato: " Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv.

1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione. Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100). Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che S. G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa S.P., H 144/97) per ben 8 mesi all'anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall'art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi". Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa J.M., P 44/97). A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo. Anche l'assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall'amministrazione, visto che secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni." 2.9. Nel caso concreto, _____ ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Grigioni dal mese di settembre 1995 fino al mese di luglio 2000 (cfr. doc. _), e quindi per quasi cinque anni. Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino - richiesto dalla legge sia per l'erogazione dell'assegno integrativo che di quello di prima infanzia - prima della domanda. L'assicurata ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF). D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.), visto che essa si è trasferita nel Canton Grigioni - dove risiede il padre di suo figlio e dove il figlio è nato in data 8 dicembre 1999 - per motivi di lavoro (doc. _). Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2, 2.3. e 2.6.), in caso di interruzione, l'assicurato deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta. Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha così iniziato a decorrere nell'agosto 2000 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda. In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto agli assegni devono essere confermate. Sta al legislatore, se lo ritiene opportuno, trovare una diversa soluzione riguardo al periodo di carenza, per le persone come l'assicurata, da sempre domiciliati in Ticino ed assentatesi dal Cantone durante alcuni anni per motivi familiari (consid. 1.2. e RDAT II-1998 pag. 43-48 sulle ragioni che hanno portato il Gran Consiglio a introdurre un periodo di carenza di tre anni).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.